

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABATINI**

INDICE	PAG.
	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1323
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1324
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori SAMEK LUDOVICI ed altri. Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 per l'organizzazione in Roma del 7° Congresso della società internazionale della trasfusione del sangue (<i>Approvato dalla XI Commissione del Senato</i>). (3215)	1324
PRESIDENTE	1324, 1325
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	1324
BUTTÈ	1324
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1324, 1325
MAGLIETTA	1324
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
TRUZZI. Modificazioni articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2900)	1325
PRESIDENTE.	1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331
CREMASCHI	1325, 1327, 1330, 1331
MAGLIETTA	1325
ZACCAGNINI	1326, 1327, 1328, 1331
DE MARZI FERNANDO, <i>Relatore</i>	1326, 1328, 1329, 1330
TRUZZI	1326, 1329
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1330, 1332
ZANIBELLI	1328, 1331
GITTI	1328
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra-urbani adibiti al trasporto viaggiatori. (2888)	1332
PRESIDENTE	1332, 1333
GITTI, <i>Relatore</i>	1332, 1333
MAGLIETTA	1333
Sull'ordine dei lavori:	
SCARPA	1333, 1334
MAGLIETTA 1333
PRESIDENTE	1333, 1334
DI MAURO	1333, 1334
DIAZ LAURA	1334
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1334
<hr/>	
La seduta comincia alle 9,10.	
GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(<i>È approvato</i>).	
Congedi.	
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cucco e Scalia Vito.	

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Zanibelli sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Pastore.

Il deputato Truzzi interviene, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2900 oggi all'ordine del giorno.

Comunico altresì che il presidente della nostra Commissione, onorevole Storchi, non può partecipare all'odierna seduta causa una improvvisa indisposizione. Sono certo di interpretare il sentimento di tutti gli onorevoli colleghi esprimendo i più vivi auguri per una pronta guarigione.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Ludovici ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 per l'organizzazione in Roma del 7° congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (3215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Ludovici, Tessitori, De Pietro, Tibaldi, Mastro Simone, Sibille, Lorenzi, Alberti, Criscuoli, Zelioli Lanzini, Nacucchi: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 per l'organizzazione in Roma del 7° congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue ».

L'onorevole Zaccagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La proposta di legge in esame, d'iniziativa di alcuni senatori e già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1957, non ha bisogno di particolare illustrazione. Si tratta di questo: nell'ultimo congresso della Società internazionale per la trasfusione del sangue, tenutosi a Boston nel settembre 1956, fu stabilito unanimemente dall'assemblea dei congressisti di indire il susseguente congresso a Roma.

L'organizzazione del medesimo comporta naturalmente delle spese che la Società italiana della trasfusione del sangue, pur avendo già fatto appello ai suoi soci e a diversi Enti, non è assolutamente in grado di sostenere. Di qui la giustificata richiesta che il Governo italiano intervenga con un contributo straordinario a favore del Comitato organizzatore perché possa tenersi e riuscire il congresso stesso.

Non mi soffermerò a sottolineare l'importanza scientifica dell'avvenimento, che riunirà eminenti personalità nel campo dell'ematologia trasfusionale e studiosi di tutti i paesi del mondo. Desidero semplicemente sottolinearne un aspetto che va oltre quello scientifico, l'aspetto profondamente umano. Nella odierna società, che esprime purtroppo quotidianamente tante forme di inumano egoismo, è veramente consolante trovare della gente dedita ad opere di così alta generosità; gente che mette a disposizione della vita dei propri fratelli un contributo di sangue.

Proprio per questo aspetto, profondamente umano e cristiano di solidarietà sociale, ritengo giusto un adeguato intervento da parte dello Stato, come del resto è avvenuto in occasione di precedenti congressi scientifici. Sono, pertanto, favorevole alla proposta di legge e prego la Commissione di volerla approvare senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUTTE. Non c'è bisogno di esaminare e discutere ulteriormente la proposta di legge. La chiarezza con la quale è espressa e gli scopi che si prefigge sono sufficienti motivi per la sua approvazione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo riconosce tutta l'importanza che rappresenta, per il nostro paese, l'organizzazione del congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue; non può, tuttavia, astenersi dal far rilevare il notevole aggravio che l'approvazione della proposta di legge determinerebbe per il Tesoro. Si tratta di un contributo veramente notevole anche se elevatissima è l'importanza del congresso il cui programma prevede la trattazione di problemi di alto valore scientifico. Il Governo è costretto, pertanto, ad esprimere parere contrario alla proposta di legge in esame.

MAGLIETTA. Apprezzo nel giusto merito le ragioni che il rappresentante del Governo ha manifestato in qualità di tutore del bilancio dello Stato; ciò premesso, sento il dovere di osservare che già altre volte sono stati concessi contributi di vario genere e, certamente, in occasioni di interesse non così notevole come l'attuale. Esprimo il mio assoluto consenso perché un contributo di questo genere venga senz'altro concesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Confermando le ragioni già esposte come Relatore, ritengo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

senz'altro apprezzabili le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario al tesoro; però, vorrei far semplicemente osservare che qui si tratta di una proposta di legge che ha già avuto la sua sanzione dall'altro ramo del Parlamento. Ritengo che le preoccupazioni del Governo possano essere interpretate nel senso che altri eventi del genere possano non trovare la copertura e che quindi il Governo si faccia diligente per prevenire una ripetizione della concessione di contributi del genere in futuro. Per questo chiedo che la legge sia approvata.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo far rilevare che nella seduta al Senato del 2 ottobre 1957, quando questa proposta venne approvata, mancava il parere della competente Commissione finanze e tesoro, per cui l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, in rappresentanza del Governo, fece le riserve sull'atteggiamento che sarebbe stato assunto dal Governo dinanzi a questo ramo del Parlamento. Ecco perché non si può far riferimento — in merito all'atteggiamento del Governo — all'approvazione avvenuta da parte del Senato.

PRESIDENTE. Rilevo ad ogni modo che la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, si è espressa in senso favorevole alla proposta stessa.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura, e non essendovi emendamenti e nessuno facendo osservazioni, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore del Comitato organizzatore del VII Congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa relativa si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge verrà posta in votazione a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Truzzi: Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929. (2900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2900, d'iniziativa del deputato Truzzi, concernente la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

CREMASCHI. Già in altra seduta ho avuto modo di far presente l'esistenza di una proposta di legge Magnani che tratta lo stesso problema, ma in forma più vasta, e ne chiesi l'abbinamento della discussione con la proposta Truzzi che è oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Pregherei l'onorevole Presidente di farmi conoscere il motivo per il quale la mia richiesta non è stata accettata.

PRESIDENTE. Faccio presente che mentre la proposta Truzzi è stata assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa, la proposta di legge Magnani, che investe un campo più vasto, è stata assegnata in sede referente. Inoltre, risulta in modo indubbio che non vi è assolutamente identità fra le proposte, ma soltanto analogia, la quale, pertanto, non rende possibile l'abbinamento. Penso che la portata limitata della proposta di legge che è oggi all'esame della nostra Commissione in sede legislativa non precluda le più ampie possibilità della legge Magnani, e che quindi sia possibile discutere le due proposte di legge separatamente.

MAGLIETTA. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di interpretare nel modo più corretto la proposta testè fatta dal collega onorevole Cremaschi. Qui si tratta di una proposta di legge sulla quale sostanzialmente si può essere d'accordo purché si tenga conto delle esigenze delle piccole famiglie dei coltivatori diretti; però debbo rilevare che essa incide sul complesso delle disponibilità di lavoro per i braccianti. Scopo della richiesta del collega onorevole Cremaschi è appunto di vedere se è possibile risolvere il problema per gli uni senza danneggiare gli altri.

MI rendo perfettamente conto della sostanziale validità dell'obiezione del nostro Presidente sulla non assoluta identità delle due proposte di legge, e pertanto mi permetterei

di correggere la richiesta Cremaschi nel senso che se il Presidente ci desse assicurazione, anche verbale, che la proposta Magnani verrà posta in discussione secondo l'ordine normale degli argomenti nel prossimo calendario dei lavori, si potrebbe senz'altro passare all'esame e eventuale approvazione della proposta di legge Truzzi, approvando nel contempo un ordine del giorno col quale si inviti il Governo a tener conto, nei provvedimenti conseguenti, della necessità di non recar pregiudizio agli interessi dei braccianti.

ZACCAGNINI. Effettivamente sul piano formale esiste una differenza fra le due proposte di legge, che è già stata fatta presente in una passata seduta agli onorevoli colleghi dell'altra parte.

Altra differenza — che ha indotto il Presidente a mettere in discussione la sola legge Truzzi — consiste nel fatto che mentre questa è assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa, la proposta di legge Magnani è assegnata solamente in sede referente.

Quanto alla proposta dell'onorevole Maghetta, riconosco che, anche se in modo non eccessivo, questa proposta di legge che tende a sgravare di un certo onere le aziende condotte da coltivatori diretti, può incidere sulla disponibilità di lavoro bracciantile, mentre la proposta Magnani tende a rendere possibile una maggior disponibilità di lavoro per la categoria. Mi associo, pertanto, alla proposta fatta dall'onorevole Maghetta.

PRESIDENTE. Per parte mia assicuro ben volentieri che mi farò parte diligente nell'espore al Presidente della Commissione questo desiderio, indipendentemente da quello che potrà essere l'esito di questo passo.

E con questa intesa do facoltà al Relatore della proposta di legge n. 2900, onorevole De Marzi, di svolgere la sua relazione.

DE MARZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione della pregiudiziale ha facilitato il compito del Relatore perché dalla stessa sono emersi i motivi che consigliano di cercare di portare con una certa sollecitudine in porto la proposta di legge Truzzi.

Detta proposta riguarda un argomento particolare tratto dalla vasta impostazione dell'imponibile di mano d'opera; argomento che in molte provincie, nell'ambito delle discussioni per le trattative fra le organizzazioni sindacali, è stato risolto in modi diversi: il problema dei giovani figli dei coltivatori diretti, mezzadri ecc. Si discute cioè se ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, la valutazione dell'unità lavorativa dai 18 ai 65 anni

si riferisca solo ai lavoratori da avviare presso le aziende soggette all'imponibile di mano d'opera oppure anche ai familiari del coltivatore diretto, mezzadro ecc. A mio modesto parere la legge si riferisce all'impiego di mano d'opera estranea all'azienda, ma siccome in molte provincie si è cercato di escludere dal computo della disponibilità di mano d'opera dell'azienda i ragazzi dai 14 ai 16 e dai 16 ai 18 anni, ritengo che la proposta di legge in esame debba essere approvata. In particolare ritengo che la nostra Commissione che ha approvato le leggi per l'apprendistato nel settore industriale a favore dei giovani dai 14 ai 20 anni non possa esimersi dall'approvare questa che costituisce un atto di giustizia verso i giovani della stessa età che prestano la loro opera nelle campagne, valorizzando il contributo da essi apportato alla conduzione dell'azienda agricola.

Nell'entrare in merito agli articoli sarei innanzitutto del parere di definire nell'articolo 1 la figura del coltivatore diretto anche agli effetti dell'imponibile di mano d'opera e di sopprimere, in conseguenza, l'articolo 2 della proposta di legge.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 1 è da considerare la richiesta contenuta nel parere emesso dalla Commissione agricoltura, quella cioè di aggiungere, dopo le parole « considerando i ragazzi », le parole « effettivamente occupati nella conduzione del fondo ». Tale richiesta è da me approvata pienamente. Non basta, infatti, che un ragazzo sia membro della famiglia per avere la qualifica di lavoratore agricolo. Egli deve essere occupato nell'azienda per tutto l'anno, cosa che invero non avviene nel caso dei ragazzi che vanno a scuola e che pertanto limitano le loro prestazioni al solo periodo delle vacanze.

Pertanto, al predetto emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione agricoltura io aggiungerei anche le parole « durante l'annata ». Per ultimo ci sarebbe da considerare il problema di coloro che hanno oltre 65 anni. E però questo un punto sul quale non so se la Commissione potrà essere d'accordo perché, temo, complicherebbe alquanto le cose. Riassumendo, per quanto riguarda l'articolo 1, proporrei di lasciare inalterato il primo comma, modificando il secondo nel modo seguente, che tiene anche conto della modifica suggerita dalla Commissione agricoltura:

« 4°) I criteri per il computo dell'effettivo apporto di lavoro dato dal personale che presta la propria opera manuale nelle aziende, con carattere di continuità per tutta l'annata agraria, del quale deve tenersi conto nella

determinazione del carico massimo obbligatorio di giornate lavorative da imporsi alle singole aziende, sono i seguenti. gli uomini dai 18 ai 65 anni di età sono considerati come unità lavorative intere; i ragazzi dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 anni per il 75 per cento ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CREMASCHI. Ritengo che si debba adeguatamente considerare la opportunità posta in rilievo dalla proposta di legge Magnani, di eliminare gli inconvenienti verificatisi nell'attuazione pratica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929. Se vogliamo adottare una soluzione concreta in materia di imponibile di mano d'opera, dobbiamo trasferire il concetto di lavoro ordinario e straordinario anche sul lavoro per le migliorie fondiarie. Purtroppo, la proposta di legge sottoposta oggi al nostro esame non prevede per l'appunto il miglioramento fondiario, la cui voce continua a convergere sulla proprietà e non sul conduttore del fondo, a tutto danno dei mezzadri e degli affittuari che vengono privati così di un più ampio accreditamento di giornate lavorative.

Non solo, ma se è giusto attribuire una certa quantità di giornate lavorative ai contadini giovani, bisogna anche tenere presenti i braccianti agricoli che vanno dai 14 ai 18 anni e che non possono essere esclusi dalla possibilità di essere avviati al lavoro. Il problema perciò, deve essere affrontato nel complesso e non soltanto da un particolare punto di vista.

Ritengo anche che la suddivisione dei ragazzi in gruppi basati sull'età, così come è previsto dall'articolo 1 della proposta di legge Truzzi, non farebbe che aumentare, nella pratica, le difficoltà nell'attribuzione delle giornate lavorative. Mi riservo, pertanto, di proporre degli emendamenti in sede di esame degli articoli, onde rendere il provvedimento maggiormente aderente alle giuste esigenze delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Prego sia l'onorevole Cremaschi che l'onorevole Relatore di farmi pervenire per iscritto i loro emendamenti.

ZACCAGNINI. Sostanzialmente, sia dalla Relazione che dall'intervento del collega onorevole Cremaschi sono mersi alcuni elementi che a mio parere debbono essere tenuti presenti. Mi pare che in linea generale esista l'accordo sulla necessità di considerare la mano d'opera giovanile come mano d'opera

utile al fine del computo delle disponibilità dell'azienda.

Tuttavia, secondo me dovrebbe essere modificata — nel senso di semplificarla — la suddivisione per età, riducendola a due gruppi dai 14 ai 16 anni e dai 16 ai 18. E a questo proposito vorrei far presente una mia personale perplessità derivante dal fatto che il considerare l'avviamento al lavoro dei ragazzi dai 15 ai 16 anni è contrario alle norme della medicina moderna e della stessa Costituzione che vorrebbe che i ragazzi fino ai 16 anni frequentino le scuole. Comunque non insisto su questo punto, e se la Commissione è d'accordo non ho nulla in contrario a fissare ai 14 anni l'inizio dell'attività produttiva dei ragazzi, agli effetti della presente legge. Stando così le cose, debbo però riconoscere la fondatezza di un altro punto messo in evidenza dall'onorevole collega Cremaschi: e cioè se è ammesso di considerare come produttiva nell'ambito familiare la mano d'opera di età inferiore ai 18 anni, la stessa norma deve valere per la mano d'opera bracciantile, nel senso che se attualmente l'età minima per essere iscritti agli uffici di collocamento è di 18 anni, parallelamente all'approvazione della proposta di legge Truzzi dovrebbe essere modificata l'età minima per l'iscrizione dei braccianti. Ritengo, perciò, che se si approva l'articolo 1 della proposta di legge Truzzi, bisognerà modificare anche l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 dicendo che possono essere iscritti all'elenco dei braccianti ed avviati al lavoro anche i ragazzi dai 14 ai 18 anni, o dai 16 ai 18 anni secondo l'orientamento che verrà assunto dalla Commissione nell'approvazione della proposta di legge Truzzi.

TRUZZI. Come proponente della proposta di legge non ho nulla da eccepire ai suggerimenti fatti dagli onorevoli colleghi. Sono d'accordo col Relatore di sostituire l'articolo 2 della mia proposta, perché mi rendo conto che la sua approvazione nella stesura attuale renderebbe il problema molto più difficile. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Zaccagnini faccio osservare al collega che in campagna tutti i giovani delle famiglie di coltivatori vanno al lavoro a 14 anni, qui non si è fatto altro che fotografare la realtà quotidiana.

Sono disposto ad aderire anche alla modifica conseguente alle osservazioni fatte dai colleghi Zaccagnini e Cremaschi relativamente agli scatti di età per biennio anziché per anno. Faccio tuttavia notare che il siste-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ma degli scatti annuali era stato adottato per facilitare la risoluzione del problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Come ebbi già a dire alla Commissione in una delle precedenti sedute, il Governo si è già dichiarato in linea di massima favorevole all'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Truzzi, e questa disposizione favorevole in linea di massima riconferma oggi.

Benché ne sia già stata praticamente decisa la sostituzione nel corso della discussione testé chiusasi, il Governo conferma — in appoggio a tale decisione — che non è opportuna l'approvazione dell'articolo 2 nella stesura originale, soprattutto perché mentre è bene stabilire una norma unica per facilitare alle Commissioni provinciali il compito di attribuire la mano d'opera imponibile, l'approvazione dell'articolo 2 così com'è concepito creerebbe condizioni particolari per certi tipi di azienda e non, come invece vogliamo, una norma per tutte le aziende.

Inoltre, ritengo che non si possa dimenticare la questione della conduzione familiare e non si possano ignorare nella norma i lavoratori che hanno oltrepassato i 65 anni, come ritengo necessario, per facilitare il compito delle Commissioni provinciali, di evitare gli eccessivi frazionamenti.

Quindi, il Governo si dichiara d'accordo sull'emendamento proposto dall'onorevole Relatore, però solamente fino al punto in cui dice « ... da imporsi alle singole aziende », e propone la formula seguente.

« ... a tal fine gli uomini dai 18 ai 65 anni di età sono considerati come unità lavorative intere.

Gli uomini dai 14 ai 17 anni e le donne dai 17 ai 60 anni sono considerate come 2/3 di unità, lavorativa.

Inoltre nella conduzione a tipo familiare gli uomini che hanno superato il 65° anno di età sono computati come metà di unità lavorativa ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Il n. 4°) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 4°) I criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte

da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi dai 14 ai 15 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 15 ai 16 per il 60 per cento, dai 16 ai 17 per il 75 per cento e dai 17 ai 18 per l'80 per cento ».

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati proposti emendamenti.

(E approvato).

Al secondo comma abbiamo l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

ZANIBELLI. Ritengo che la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge Truzzi sia esatta; proporrei pertanto di lasciarla così come è, almeno nella prima parte, e cioè. « I criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari ». Sono pertanto contrario all'emendamento De Marzi.

DE MARZI, Relatore. Se noi sopprimiamo l'articolo 2 della proposta di legge dobbiamo definire nell'articolo 1 la figura del lavoratore agricolo. L'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 è, pertanto, in funzione dell'altro emendamento, soppressivo dell'articolo 2.

ZACCAGNINI. L'articolo 2 della proposta di legge ha lo scopo di configurare in una certa maniera l'azienda coltivatrice diretta. Se noi decidiamo di non approvarlo, ci richiamiamo automaticamente alla configurazione normale alterando così, però, quella che è la struttura dell'articolo 4 della vecchia legge base. Anche a me, quindi, pare più opportuno mantenere la formulazione della proposta di legge Truzzi.

GITTI. Io credo che la preoccupazione dell'onorevole collega Relatore possa essere superata, se è conseguente ad un suggerimento dato dalla Commissione Agricoltura, la quale teme che vengano considerati come unità produttive dell'azienda anche quei giovani che in effetti non prestano la loro attività nella conduzione dell'azienda, pur facendo parte della famiglia del coltivatore diretto, mezzadro, ecc.

A me pare che ci si potrebbe porre in condizione di tranquillità approvando il seguente emendamento aggiuntivo: alle parole: « ... considerando i ragazzi... » aggiungere: « effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria », cui ha fatto cenno lo stesso relatore.

PRESIDENTE. Vorrei riportare la discussione sul testo dell'onorevole Truzzi, proponente, e pregherei l'onorevole Relatore di ri-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

tirare il suo emendamento accettando quello proposto dall'onorevole Gitti.

DE MARZI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sono d'accordo con il ritiro dell'emendamento da parte dell'onorevole Relatore. Infatti il suo concetto informatore era il seguente: anziché fissare una norma tassativa di assegnazione esclusivamente per quel che riguarda i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, fissiamo invece — nell'assenza di una legge specifica — un criterio da valere per tutte le aziende. E non è in contraddizione, questo criterio, con nessuno dei punti fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

La proposta fatta dal Relatore, la cui attuazione verrebbe a facilitare enormemente il compito delle commissioni provinciali è, pertanto, degna della massima attenzione e personalmente sono favorevole al criterio cui è informata.

PRESIDENTE. Per semplificare la discussione vorrei pregare la Commissione di esprimersi su questo punto di vista. Personalmente — se mi è concesso di esprimere un semplice parere — ritengo difficilmente accettabile il criterio caldeggiato dal rappresentante del Governo, perché il figlio del conduttore di un fondo con salariati e braccianti non deve essere sottratto dal computo delle giornate disponibili. Comunque la Commissione deve esprimersi sul criterio generale se le norme si debbono riferire soltanto ai coltivatori diretti, mezzadri, ecc. o anche ad altre aziende.

DE MARZI, *Relatore*. Lo scopo del mio emendamento è quello di stabilire l'età per tutti coloro che lavorano la terra, senza fare distinzione fra coltivatore diretto, mezzadro o colono. Esso, naturalmente, è proposto in relazione all'emendamento soppressivo dell'articolo 2, allo scopo di riunire in un criterio unico gli elementi necessari al computo dell'apporto di lavoro per ogni singolo individuo, sia esso mezzadro, salariato fisso o avventizio. Poiché, però, la Commissione si è manifestata più propensa ad una formulazione che fissi i criteri di valutazione solo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ritiro detto emendamento.

TRUZZI. La formulazione della mia proposta di legge segue un certo criterio logico che viene rispecchiato dal testo dell'articolo 1 e dell'articolo 2; una logica, tuttavia, che le modifiche proposte, a mio parere, mutano notevolmente. Io ho inteso parlare di coltivatori

diretti secondo la nuova concezione degli stessi, che si è andata inserendo in tutte le leggi che in proposito abbiamo approvato dal 1947 a questa parte.

Se si sopprime l'articolo 2 è vero che si vengono ad includere una notevole parte di coltivatori giovani, ma è anche vero che la figura del coltivatore non rappresenta più la larga schiera di lavoratori diretti che ha sempre rappresentato nelle precedenti leggi. Ritengo pertanto che la proposta del relatore possa essere accolta solo in parte.

PRESIDENTE. Si tratta di definire, adesso, il secondo comma dell'articolo 1 relativamente ai criteri da seguire per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende agricole. La definizione della figura del coltivatore diretto può essere fatta in sede di esame dell'articolo 2.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché il Relatore ha ritirato il suo emendamento, la Commissione dovrebbe decidere sulla formulazione da adottare per l'articolo 1 in esame, tenendo presente l'emendamento proposto in merito dalla Commissione agricoltura, emendamento che accetto a nome del Governo.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha ritirato l'emendamento, pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 1, e cioè fino alle parole « considerando i ragazzi », dato che ad essa non sono stati proposti emendamenti.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione Agricoltura, e fatto proprio dal relatore, consistente nel far seguire le parole: « effettivamente occupati nella conduzione del fondo ».

(È approvato).

A tale emendamento il relatore propone di aggiungere le parole: « durante l'annata, ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiunto.

(È approvato).

Rimane da risolvere la questione dell'età. Secondo me, si potrebbe sostituire l'ultima parte del comma in esame con la formulazione contenuta nella parte finale dell'emendamento proposto dal relatore e dal medesimo ritirato. Vale a dire: « dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso; dai 16 ai 18 anni di età per il 75 per cento ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 1, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Il n. 4° dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 4°) I criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel complesso.

(È approvato).

Comunico che l'onorevole Cremaschi ha presentato il seguente emendamento.

« Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

« Si fa obbligo ai proprietari conduttori diretti o con poderi concessi in affitto, a mezzadria, a compartecipazione a colonia parziaria, con contratti singoli o associativi, di investire una somma del valore della produzione lorda vendibile per lavori di miglioramento fondiario, pari al 4 per cento per la proprietà il cui reddito netto agli effetti dell'imposta complementare sia superiore alle lire 300.000 e del 2 per cento per i proprietari con redditi inferiori.

Nei confronti dei proprietari che si rendono inadempienti per l'investimento indicato nel comma precedente si applicano le norme previste nell'articolo 14 della legge 16 settembre 1947, n. 929.

CREMASCHI. Il motivo per il quale ho ritenuto necessario aggiungere l'articolo 1-bis è determinato dal fatto che ampliando l'attribuzione di giornate lavorative ai coltivatori diretti ecc., evidentemente andiamo ad incidere sulla disponibilità di giornate lavorative per i braccianti.

In considerazione del fatto che noi dobbiamo tener presente la necessità di mantenere efficiente la massima possibilità di procurare giornate lavorative ai braccianti, io ho presentato questo emendamento anche perché

— come ebbi a far rilevare nel mio intervento in sede di discussione generale — se accresciamo il numero delle giornate lavorative a chi conduce la terra, automaticamente aumentiamo la difficoltà di trovare giornate lavorative per i braccianti. Ora, col mio emendamento, intendo far convergere una parte del contributo della rendita del proprietario a favore del miglioramento fondiario ed al fine di aumentare — in definitiva — la disponibilità di giornate lavorative.

D'altra parte è anche prevista una differenziazione fra coloro che hanno un reddito superiore e quelli che l'hanno inferiore alle 300 mila lire ragguagliato alla imposta complementare, nel senso che viene fissata un'aliquota rispettivamente del 5 e del 2 per cento.

Sono certo che affrontando il problema in questa direzione noi daremo un contributo anche all'eliminazione della disoccupazione fra braccianti agricoli.

DE MARZI, *Relatore*. Non mi sembra che sia il caso di inserire in questa proposta di legge una norma di così vasta portata per l'impostazione del problema generale dell'agricoltura, tanto più che invece di un passo avanti costituirebbe un passo indietro per le richieste della categoria già inserite nel progetto di riforma dei patti agrari, che prevede delle percentuali per miglioramento fondiario superiori a quelle indicate ora dall'onorevole Cremaschi.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo rileva che non è il caso di inserire in questa legge un criterio che riguarda un campo ben più vasto. Ad ogni modo, si rimette alla Commissione, pur essendo del parere che esso andrebbe discusso in sede di riforma dei patti agrari.

PRESIDENTE. L'onorevole Cremaschi insiste per la votazione del suo emendamento?

CREMASCHI. Non insisto, ma dobbiamo renderci conto della responsabilità che tutta la Commissione si assume in relazione a questo problema di indubbia importanza e gravità.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto che il proponente non insiste, pur riaffermando la necessità che sia al più presto disciplinata la materia.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« È coltivatore diretto chiunque coltivi il fondo con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia coltivatrice, anche non coabitanti, purché tale forza lavorativa non sia inferiore al terzo di quella necessaria per la normale

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

coltivazione del fondo, senza calcolare l'impiego di mano d'opera per esigenze particolari e straordinarie ».

Comunico che l'onorevole deputato Zanibelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« Il n. 1 dell'articolo 3 del decreto-legge del Capo dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito con il seguente:

« 1°) l'elenco dei lavoratori che, essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termine dell'articolo 12 della legge 1940, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 anni risultino disoccupati agricoli a norma dell'articolo 10 del presente decreto riportandoli per gruppo di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia ».

ZANIBELLI. Non ho partecipato alla discussione generale, e logicamente non posso riaccenderla sui motivi che mi portano a chiedere la soppressione dell'articolo stesso.

Mi limiterò quindi ad osservare che questo carico di imponente di mano d'opera viene fatto in un numero limitato di provincie e più che imposto dalla legge, è consentito dalle necessità tecniche della conduzione normale delle aziende. Noi non abbiamo mai raggiunto una certa situazione di equilibrio. In certe provincie — otto o dieci — in cui il decreto trova applicazione l'equilibrio è stato raggiunto attraverso accordi sindacali collaterali all'accordo previsto dalla commissione provinciale. Si tratta di un equilibrio che consente praticamente la distribuzione della mano d'opera con criteri diversi da provincia a provincia. La conoscenza di questi elementi di fatto è qualcosa di estremamente preoccupante che dovrebbe porre ognuno di noi dinanzi alla responsabilità di dichiarare se alcune proposte sono in grado di raggiungere o meno questo equilibrio che è nelle finalità previste dalla legge.

Se riusciremo a raggiungere questa finalità che è fondamentale, non ritengo che costituisca una notevole eccezione l'articolo 1 perché regola situazioni di fatto provinciali già approvate dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il fatto che sia già stato ritirato, facilita l'approvazione del mio emendamento che lascia in vita una situazione di fatto. Anch'io chiedo che in corrispondenza del beneficio che deriva ai coltivatori diretti dalla possibilità di riconoscimento della capacità lavorativa dei ragazzi,

sia riconosciuta la possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento dei braccianti anche dei giovani dai 14 ai 18 anni.

ZACCAGNINI. Mi dichiaro favorevole all'abolizione dell'articolo 2, e favorevole all'approvazione dell'emendamento Zanibelli, per i motivi che ho esposto in precedenza.

DE MARZI, *Relatore*. Non so se questo potrà risultare vantaggioso per la mano d'opera, perché il datore di lavoro avrà tutto l'interesse a procurarsi dei ragazzi, specie durante il periodo invernale, data la minore spesa che essi comportano. E, questa, una considerazione della quale occorre tener debito conto.

CREMASCHI. Non ritengo che possa verificarsi questa specie di concorrenza poiché il ragazzo è considerato per mezza unità lavorativa e, quindi, c'è un certo conguaglio fra giovani e anziani.

PRESIDENTE. Do lettura del testo sostitutivo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Zanibelli:

Il n. 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

1°) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'articolo 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia.

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo ponga in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Maglietta e Zanibelli:

« La XI Commissione della Camera, approvando la proposta di legge n. 2900 relativa ai criteri di calcolo della disponibilità di mano d'opera nelle piccole aziende contadine, tenuta presente la necessità di non diminuire la possibilità di occupazione dei lavoratori

agricoli, create con l'istituzione degli imponibili di mano d'opera ad opera della legge 13 settembre 1947, n. 929, rilevata inoltre la utilità che gli imponibili di mano d'opera hanno dimostrato nelle provincie in cui sono in applicazione, invita il Governo ad operare in modo da garantire il mantenimento delle disponibilità di lavoro per i braccianti ed i salariati, svolgendo una organica azione perché nell'attuazione della legge 16 settembre 1947, n. 929 si mantenga l'applicazione dell'imponibile di mano d'opera almeno nelle provincie che finora ne hanno fruito ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Maghetta-Zanibelli, accolto dal rappresentante del Governo.

È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta. Poiché l'approvazione del testo sostitutivo dell'articolo 2 comporta fra l'altro la modifica del titolo del provvedimento, chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (2888)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori ».

L'onorevole Gitti ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione tende a risolvere la questione dell'orario di lavoro per il personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani, adibiti al trasporto viaggiatori. La inesistenza di una disciplina del lavoro di tale personale, ha causato spesso, per gli orari eccessivamente prolungati, degli incidenti. Di qui la necessità di colmare, con il disegno di legge in esame, la lacuna che si trascina da molti anni, dall'epoca cioè dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, che stabiliva per i lavoratori

l'orario di lavoro in otto ore giornaliero o 48 settimanali, e del successivo decreto-legge 6 dicembre 1932, n. 2657, che disciplinava tutte le particolari attività che per la loro natura non consentono una limitazione di orario. Detti decreti-legge trascurano però di regolamentare la parte relativa agli addetti al particolare servizio che ci interessa.

Da allora si è dovuto arrivare al 1950 per vedere istituita una Commissione di studio della materia, Commissione che ha lavorato a lungo vagliando seriamente il problema della regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro del personale addetto alle autoinee in concessione, sulla base di una richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali stesse.

Essa è pervenuta infine nella determinazione di risolvere il problema in base alla disciplina contemplata nei contratti collettivi di lavoro, ed ha anche ritenuto opportuno invitare il Ministero del lavoro a predisporre un disegno di legge in merito.

Il disegno di legge è stato predisposto ed è quello in esame. Esso mira soprattutto a soddisfare le legittime esigenze della categoria interessata.

Il disegno di legge presentato al Senato ha dato luogo ad un ampio dibattito che ha portato ad introdurre nel testo del disegno di legge governativo una regolamentazione che era stata prevista per le aziende industriali, non tenendo conto, a mio avviso, di questa che è un'attività tutta diversa da quella aziendale.

Il punto sostanziale modificato nella discussione al Senato è quello dell'articolo 3 le cui disposizioni originarie sono state armonizzate con quelle che regolano il lavoro straordinario nelle aziende industriali. Questa modifica soprattutto ha fatto sorgere — e non solo esclusivamente da parte dei concessionari, ma anche e soprattutto da parte del Ministero dei trasporti, e sono autorizzato a dirlo perché ho una lettera con la quale il Ministro mi autorizza a far presente questo nella mia relazione — delle serie preoccupazioni per quelle che possono essere le possibilità di applicazione del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda i piccoli servizi di trasporto extra urbani, il cui personale effettua una corsa al mattino per portare gli operai in città, e li attende fino a sera per riportarli in sede. Dalle indagini da me condotte sono emersi casi limite nella provincia di Brescia, dove esistono poderosi servizi di linea per il trasporto dei lavoratori a Milano o Brescia, che richiedono un'ora e mezzo o due di impiego da parte del personale, il quale tuttavia deve attendere,

a Milano o Brescia, fino alla sera, per il ritorno. Queste considerazioni faccio presenti agli onorevoli colleghi per suffragare il concetto di particolarità del servizio, che non è paragonabile a quello prestato dagli operai presso le aziende industriali, e della sua discontinuità. A questo proposito il Ministro dei trasporti mi incarica di far presente alla Commissione il suo desiderio di tornare al testo primitivo che era stato concordato con le rappresentanze sindacali di categoria durante i lavori di una Commissione che ha impiegato tre anni per discutere il disegno di legge e prepararne il testo. Credo che da parte nostra sia necessario tener presente questa considerazione, ed invitandovi all'approvazione del provvedimento, mi riservo di intervenire in sede dei singoli articoli per proporre quelle modifiche che sono ritenute necessarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Debbo far rilevare che noi eravamo autorizzati dalle associazioni sindacali ad approvare *sic et simpliciter* questo testo. Ora il Relatore ci informa che su parere conforme del Ministro dei trasporti porterebbe a questo testo qualche modificazione sostanziale.

Questa presa di posizione impone da parte nostra un riesame della situazione — o quanto meno degli articoli e relativi emendamenti — unitamente alle associazioni sindacali interessate e quindi faccio formale proposta che la Commissione nomini un Comitato ristretto per riesaminare la questione e pervenire il più rapidamente possibile ad una soluzione conclusiva concordata con le associazioni sindacali ed il Ministero.

GITTI, Relatore. Accolgo la proposta anche perché devo far presente che una delle preoccupazioni che sorge in questo periodo fra i lavoratori interessati — che poi sono quelli che con maggior ansia attendono il provvedimento — è quella di evitare l'andirivieni del provvedimento stesso dalla Commissione della Camera a quella del Senato e viceversa. Chiedo che del comitato ristretto sia chiamato a far parte anche un rappresentante del Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ritengo che possa rimaner stabilito che impregiudicata rimanendo la situazione, la Commissione nominerà un comitato ristretto per prendere in esame gli emendamenti proposti dal Ministero dei trasporti, e pertanto la discussione del disegno di legge si intende rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

SCARPA. Vorrei ricordare a me stesso e agli onorevoli colleghi un nostro vecchio impegno nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, di affrontare e discutere tre argomenti: il lavoro a domicilio (e questo è stato fatto), appalti e sub appalti e contratti a termine. Domanderei se la nostra Commissione intende mettersi quanto prima al lavoro anche per quanto riguarda i due argomenti di cui sopra, non ancora trattati.

Faccio rilevare inoltre che abbiamo in sospeso un argomento di capitale importanza: quello relativo all'efficacia giuridica dei contratti collettivi di lavoro, per i quali la discussione è stata sospesa e non più ripresa.

Per parte nostra, infine, attribuiamo notevole importanza alla proposta numero 2726 del collega onorevole Di Vittorio che riguarda i licenziamenti nelle industrie.

Domandiamo che prima di tutto in una prossima seduta si cominciasse ad affrontare l'argomento degli appalti e sub appalti ed i contratti a termine: inoltre, chiediamo che una seduta della nostra Commissione sia dedicata all'esame del calendario dei lavori della Commissione stessa in questo scorcio di legislatura.

MAGLIETTA. Poiché della questione degli appalti e sub appalti è investita anche altra commissione, vorrei pregare il Presidente di adoperarsi affinché si addivenga d'accordo fra le due Commissioni alla costituzione di un comitato ristretto che proceda sollecitamente all'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi sanno, il Presidente della nostra Commissione è ammalato, ed io non sono in grado di saper quanto ha fatto o aveva in animo di fare. Non posso per il momento prendere altro impegno oltre quello di riferire al Presidente i desiderata della Commissione per i provvedimenti conseguenti.

DI MAURO. Faccio rilevare che abbiamo anche in sospeso la discussione della proposta di legge sull'aumento delle pensioni della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Di Mauro che il Ministro del lavoro nelle due discussioni sul bilancio, alla Camera ed al Senato, ha preso formale impegno di presentare un progetto di legge a questo riguardo. Naturalmente essendo un progetto di legge che importa oneri finanziari, esso deve essere studiato d'accordo coi Ministeri finanziari pri-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ma di giungere alla discussione dinanzi al Parlamento.

DI MAURO. Noi non possiamo attendere oltre la discussione di un provvedimento così importante. Esiste una proposta di legge e chiediamo al Presidente che sia messa in discussione.

PRESIDENTE. Farò presente la richiesta al Presidente.

DIAZ LAURA. Vi è anche l'argomento delle pensioni alle casalinghe, la cui vicenda ha dell'incredibile. Quattro diversi gruppi politici hanno presentato ciascuno un proprio progetto di legge. Si tratterebbe qui di nominare un comitato ristretto per fonderli in uno solo. Ora la presidenza della nostra Commissione dice di attendere il parere della IV Commissione permanente per nominare questo comitato ristretto, mentre a sua volta la IV Commissione permanente chiede che le sia sottoposto per il parere un testo unico elaborato dal comitato ristretto. Di questo passo l'argomento delle pensioni alle casalinghe non verrà mai in discussione. Chiedo, pertanto, che la nostra Commissione decida di riunirsi domani per nominare un comitato ristretto per l'esame dei quattro testi.

PRESIDENTE. Posso riferire il desiderio dei membri della Commissione al Presidente titolare, ma non sono autorizzato a riunire domani la Commissione, la cui convocazione spetta per regolamento al Presidente, come al Presidente spetta la fissazione dell'ordine del giorno.

SCARPA. La Commissione può decidere a termine di regolamento di riunirsi, indipendentemente dalla volontà del Presidente. Faccio formale proposta che la Commissione si riunisca domani mattina.

PRESIDENTE. Ripeto che non posso prendere questo impegno. Del resto esiste un regolamento e gli onorevoli colleghi possono sempre far ricorso al Presidente dell'Assemblea se ritengono che questo regolamento sia stato violato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatori SAMEK LUDOVICI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Roma del 7° Congresso della società internazionale della trasfusione del sangue (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) » (3215)

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

TRUZZI: « Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 » (2900).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli, Bufardecchi, Buttè, Calvi, Camposarcuno, Chiarolanza, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Penazzato, Santi, Sabatini, Scarpa, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini, Zanibelli e Zamponi.

Sono in congedo:

Cucco e Scalia Vito.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI